

Avv. [REDACTED]
06128 PERUGIA - [REDACTED] 92
Tel. [REDACTED] - Fax [REDACTED]

TRIBUNALE DI PERUGIA

COMPARSa DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

per

FALLIMENTO [REDACTED] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P. Iva. [REDACTED],
dichiarato dal Tribunale di Perugia con sentenza nr. 89 del 12-16/11/2010, in persona
del Curatore Dott. Giuseppe Fornari, elettivamente domiciliato in Perugia, Via Martiri
del Lager nr. 92 presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] Ci, C.F. [REDACTED] A,
fax nr. [REDACTED] 3, indirizzo pec: [REDACTED], che lo
rappresenta e difende in forza di procura in calce al presente atto

-opposta-

contro

[REDACTED] S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] (Fr), Via [REDACTED], km [REDACTED]
P.Iva n. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], ed
elettivamente domiciliata in Perugia, [REDACTED] n. 4, presso lo studio legale
associato [REDACTED]

-opponente-

PREMESSO

- Con istanza depositata in data 16/03/2011 l'opponente ha chiesto di essere
ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 per l'importo
di €. 12.447,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

- vista la documentazione prodotta, il curatore del fallimento -nel progetto di
stato passivo dallo stesso redatto- ha proposto al Giudice Delegato l'ammissione del
credito in via chirografaria;

- il G.D. ha recepito le conclusioni del Curatore ed ha conformemente

provveduto;

- con ricorso depositato in data 31.01.2012 [REDACTED] ha proposto opposizione allo stato passivo e, sul presupposto dell'erroneità del provvedimento impugnato, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito letteralmente trascritte "in via principale: al sensi e per gli effetti dell'art. 2751 bis n. 5 c.c., ammettere la [REDACTED] s.r.l., quale creditore privilegiato in relazione al passivo del fallimento in rubrica, sussistendone i requisiti di legge; in via meramente subordinata: confermare il provvedimento emesso dal Giudice Delegato qui impugnato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite."

○ ○ ○
Ciò premesso, con il presente si costituisce in giudizio l'intestato Fallimento, contestando le deduzioni ex adverso svolte, chiedendone il rigetto per i seguenti

MOTIVI

In via preliminare

Si eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione, non avendo controparte dato prova della tempestività della stessa.

In particolare, l'opponente non ha prodotto in giudizio la raccomandata con la quale il curatore ha comunicato l'esecutività dello stato passivo e non è dunque possibile verificare il rispetto del termine fissato dalla legge per la proposizione del gravame.

Da ciò l'eccezione sopra svolta.

Nel merito

Con riferimento alla domanda principale.

Controparte lamenta l'erroneità del provvedimento impugnato, sostenendo che al fini del riconoscimento del privilegio richiesto era sufficiente la documentazione prodotta in sede di insinuazione, costituita dal Certificato di Iscrizione nella Sezione Ordinaria

della C.C.I.A.A. con la qualifica di impresa artigiana.

Privilegio che dovrebbe essere comunque riconosciuto alla luce della ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione.

Orbene, l'opposizione ex adverso svolta è radicalmente infondata atteso che ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano è necessario dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f.; devono, pertanto, essere considerati artigiani tutti coloro che in virtù dei parametri dettati dalla citata norma sarebbero sottratti alla dichiarazione di fallimento.

Da ciò discende che il certificato di iscrizione CCIAA con la qualifica di impresa artigiana è totalmente inconferente ai fini del riconoscimento del privilegio.

Privilegio che non compete neppure alla luce delle risultanze della ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione; ed infatti dall'esame del modello Unico 2010 e 2011 si evince che l'opponente ha conseguito nel 2009 un volume di affari di oltre € 489.000 e nel 2010 di oltre € 1.077.000.

Ciò è di per sé sufficiente a dimostrare la non spettanza del privilegio, posto che l'art. 1 l.f. prevede la soglia di € 200.000,00 quale volume d'affari annuo al di sopra del quale l'imprenditore diviene "fallibile" e perde, dunque, la natura di artigiano con conseguente non spettanza del privilegio richiesto.

Con riferimento alla domanda subordinata

A tale proposito appare sufficiente evidenziare come tale domanda appaia del tutto priva di senso, tendendo ad ottenere la conferma del provvedimento che è stato, invece, impugnato.


Per quanto precede, il Fall. ██████████ s.r.l. come in epigrafe rappresentato e difeso così precisa le proprie

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale di Perugia, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare improcedibile e/o rigettare l'opposizione ex adverso proposta, concedendo il favore delle spese di lite.

Si produce: copia ricorso in opposizione allo stato passivo.

Perugia, 03/05/2012



Mandato difensivo

In qualità di curatore del Fallimento [redacted] s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Perugia con sentenza nr. 89/2010, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. [redacted] presso il cui studio in Perugia, [redacted] eleggo domicilio. Conferisco al difensore nominato tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare ed accettare rinuncia agli atti, farsi sostituire.

Dichiaro di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3 comma del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Avendo acquisito le informazioni indicate dall'art. 13 D.Lgs. 195/2003 acconsento al trattamento e alla diffusione dei miei dati personali sensibili per le finalità inerenti lo svolgimento del mandato difensivo.

Fallimento [redacted] s.r.l.

Il curatore

Dott. Giuseppe Fornari

